



Il Sindaco

# COMUNE DI BELFIORE

Provincia di Verona

Piazza della Repubblica, 10 – 37050 Belfiore (VR)

Tel. 045 6145011 PEC belfiore.vr@pec.wmail.it

Prot. n. 8342

Belfiore, lì 23 OTT. 2018

## ORDINANZA N. 14

**OGGETTO: Gestione controllata delle combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli. Deroga parziale alle azioni base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico.**

### IL SINDACO

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'articolo 24 della direttiva europea 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE;
- la direttiva europea 2000/29/CE;
- il Regolamento Forestale della Regione Veneto;
- l'art. 56 della L.R. n. 11 del 02 aprile 2014, avente ad oggetto "Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali";

**Considerato che:**

- il territorio della Provincia di Verona nella zona di Belfiore ha una vocazione agricola importante, con presenza di coltivazioni tipiche quali melo, pero, viti, kiwi, ciliegio e altre piante da frutto;
- nello stesso territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di orti, giardini e frutteti, soprattutto a carattere familiare, ubicate anche vicino alle zone residenziali e con evidenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;
- la gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, con il fine anche di determinare un controllo diretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, onde impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al passaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;
- lo stesso Regolamento forestale regionale 29 giugno 1999, n. 1 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Veneto", all'art. 55 (Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimità dei medesimi) non esclude in via generale l'abbruciamento delle ristoppie e dei residui vegetali, disponendo quanto segue:

1. fatto salvo quanto disposto ai commi 3,4,5,6,7,8,9,11 e 12, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza inferiore a metri 100 dai medesimi;
  2. l'uso del fuoco è consentito ad una distanza superiore a metri 100 dai boschi purché vengano adottate idonee misure di prevenzione adeguate alla natura ed alla intensità del fuoco medesimo;
  3. l'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola è consentito a distanze superiori a metri 80 dal bosco, purché il terreno su cui viene acceso sia circoscritto ed isolato naturalmente, ovvero con solchi di aratro, zappature per l'eliminazione della cotica erbosa, o con altro mezzo efficace ad arrestare le fiamme. L'abbruciamento è vietato quando spira il vento;
- sotto il profilo ambientale e della disciplina relativa ai rifiuti, peraltro, ai sensi dell'art. 179 del T.U. Ambientale, D.Lgs. n. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia o smaltimento), essendo peraltro consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra qualora sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
  - l'art. 179 della stessa legge, peraltro, prevede che nel rispetto della suddetta gerarchia le amministrazioni adottano con priorità misure intese al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, e il recupero di ceneri da bruciatura dei residui della potatura è una pratica intesa al riutilizzo ed al recupero di materia;
  - l'art. 185 del T.U. Ambientale stabilisce poi che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1 lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
  - se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti di biomassa non sarebbero considerati rifiuti ma potrebbero essere ivi utilizzati non rientrando nell'applicazione della parte IV del D.Lgs. N° 152/2006;
  - altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero di rifiuti;

**Visto** l'art. 191 del D.Lgs. N° 152/2006, che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

**Atteso** che in base a quanto disposto dall'art. 56 della L.R. N° 11 del 02 aprile 2014 i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, possono dettare la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi, gli orari e le cautele da adottare;

**Sentiti** in merito il Servizio Tecnico e il Comando di Polizia Locale;

## ORDINA

in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti e frutteti, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione, o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nel **periodo dalla data odierna fino al 30/04/2019, dalle ore 9.00 alle 15.00.**

2. le operazioni di combustione devono essere segnalate al Comune di Belfiore, anche solo via email ([segreteria@comune.belfiore.vr.it](mailto:segreteria@comune.belfiore.vr.it)), almeno 48 ore prima del loro inizio;
3. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia, ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
4. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di ml 5,00 x 5,00 x 1,00 ml di altezza, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
5. possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 9 metri steri (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di forte vento;
6. la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili, da zone boscate e da parchi e giardini;
7. rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
8. è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità;
9. il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;
10. le ceneri derivanti dalla combustione devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;

#### DISPONE

- ▶ salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- ▶ che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza, siano incaricati del controllo della esatta osservanza della presente ordinanza;
- ▶ che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale online e che alla stessa venga data massima pubblicità;
- ▶ che copia del presente provvedimento sia inviata:
  - al Corpo di Polizia Locale per la verifica di quanto ordinato;
  - alla Stazione Carabinieri di San Bonifacio;
  - al Comando Stazione Forestale di Verona;

#### INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR del Veneto entro sessanta (60) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.



**IL SINDACO**  
Avv. Alessio Albertini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessio Albertini', is written over the printed name.